

SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
IL RESPONSABILE
ROBERTA BIANCHEDIAssemblea Legislativa
alafflegcom@postacert.regione.emilia-romagna.it**INVIATO TRAMITE PEC**TIPO ANNO NUMERO
REG.
DEL

OGGETTO: Iscrizione argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea Legislativa.

Si richiede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea Legislativa del seguente argomento:

PROGETTO DI LEGGE

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1202 del 26 luglio 2021

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RECANTE "MODIFICA ALL'ART. 3, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 29 (ORGANIZZAZIONE E FINANZIAMENTO DELLE AZIENDE SANITARIE).

La succitata deliberazione è disponibile sul portale della Intranet regionale Internos attraverso i successivi link Atti e leggi ed Atti amministrativi

Distinti saluti

Per il Responsabile di Servizio
Il Capo di Gabinetto
Dott. Andrea Orlando
Firmato digitalmente

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1202 del 26/07/2021

Seduta Num. 36

Questo lunedì 26 **del mese di** luglio
dell' anno 2021 **si è riunita in** video conferenza
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Donini Raffaele	Assessore
6) Felicori Mauro	Assessore
7) Lori Barbara	Assessore
8) Mammi Alessio	Assessore
9) Priolo Irene	Assessore
10) Salomoni Paola	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Felicori Mauro

Proposta: GPG/2021/1208 del 14/07/2021

Struttura proponente: SERV. GESTIONE AMMINISTRATIVA
DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA SALUTE

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RECANTE "MODIFICA ALL'ART. 3, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 29 (ORGANIZZAZIONE E FINANZIAMENTO DELLE AZIENDE SANITARIE).

Iter di approvazione previsto: Progetto di legge

Responsabile del procedimento: Fabio Rombini

Visto Capo Gabinetto: Andrea Orlando

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- gli articoli 117 e 118 della Costituzione;
- gli artt. 49 e seguenti dello Statuto regionale;
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421";
- la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 "Norme generali sull'organizzazione e finanziamento del servizio Sanitario regionale";

Considerato che:

- Sino ad oggi, la Regione Emilia-Romagna ha inquadrato la funzione di direzione del personale assistenziale e tecnico-sanitario nell'ambito dell'attività direttiva prettamente tecnica, e conseguentemente alla "Direzione Infermieristica e Tecnica" (DIT) è stato attribuito il mandato di "collaborare con i Direttori dei Dipartimenti ospedalieri e territoriali allo sviluppo di processi assistenziali coerenti con le strategie aziendali";
- Tuttavia, in molte Aziende del SSR - e, vieppiù, in occasione della tuttora presente emergenza sanitaria da COVID-19 - tale visione risulta superata dalla realtà, posto che la Direzione Infermieristica e Tecnica concorre più propriamente al perseguimento strategico della mission aziendale, garantendo il governo complessivo della funzione assistenziale (assistenza infermieristica, ostetrica, tecnico-sanitaria della riabilitazione e di supporto) e assicurando la direzione e la gestione delle risorse professionali di competenza in modo funzionale agli obiettivi indicati dalla programmazione regionale ed aziendale, secondo i principi della autonomia e della integrazione multi-professionale, nonché promuovendo lo sviluppo e il mantenimento delle competenze.
- In coerenza con tale realtà, il presente progetto di legge regionale, in materia di organizzazione sanitaria, propone l'istituzione di una Direzione assistenziale anch'essa parte integrante della Direzione strategica aziendale. Il progetto di legge intende completare la Direzione strategica aziendale, in guisa che in essa oltre al Direttore Generale, al Direttore amministrativo, al Direttore sanitario ed al Direttore delle attività socio-sanitarie - quest'ultimo limitatamente alle Aziende USL, se previsto nell'Atto aziendale -, vi sia anche un Direttore assistenziale,

anch'esso nominato fiduciariamente dal Direttore Generale, attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inconferibilità ed incompatibilità;

Ritenuto pertanto necessario proporre all'Assemblea Legislativa l'approvazione del presente progetto di legge regionale recante "Modifica all'art. 3, comma 5, della legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Organizzazione e finanziamento delle Aziende sanitarie), ai sensi degli artt. 49 e seguenti dello Statuto regionale;

Dato atto che la relazione illustrativa e la scheda tecnico-finanziaria vengono approvate unitamente al progetto di legge e allegate alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Visti:

- la legge regionale n. 43 del 2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) e ss.mm.ii.";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" e ss.mm.ii.;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto: "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modificazioni;
- n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto: "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna" e le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
- n. 2018/2020 "Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm."
- n. 111/2021 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021- 2023";

- n. 771 del 24 maggio 2021 avente ad oggetto: "Rafforzamento delle capacità amministrative dell'Ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e Linee di Indirizzo 2021";

Richiamata infine la determina dirigenziale n. 10337/2021 "Conferimento e proroga degli incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare";

Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto di legge recante "Modifica all'art. 3, comma 5, della legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Organizzazione e finanziamento delle Aziende sanitarie), composto da un unico articolo, nel testo di cui all'Allegato 2 che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare la relativa relazione illustrativa e la scheda tecnico-finanziaria, di cui rispettivamente agli Allegati 1 e 3 che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
3. di presentare all'Assemblea Legislativa il progetto di legge regionale di cui al precedente punto 1) per l'approvazione ai sensi degli artt. 49 e seguenti dello Statuto regionale;
4. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico gli allegati 1, 2 e 3 alla presente deliberazione.

- - -

ALLEGATO 1

RELAZIONE TECNICA AL PROGETTO DI LEGGE REGIONALE RECANTE MODIFICA ALL'ART. 3, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 29 (ORGANIZZAZIONE E FINANZIAMENTO DELLE AZIENDE SANITARIE).

Sino ad oggi, la Regione Emilia-Romagna ha inquadrato la funzione di direzione del personale assistenziale e tecnico-sanitario nell'ambito dell'attività direttiva prettamente tecnica, e conseguentemente alla "Direzione Infermieristica e Tecnica" (DIT) è stato attribuito il mandato di "collaborare con i Direttori dei Dipartimenti ospedalieri e territoriali allo sviluppo di processi assistenziali coerenti con le strategie aziendali" (vedasi la DGR 3.1.2006, n. 86 recante "Direttiva alle Aziende Sanitarie per l'adozione dell'Atto Aziendale", poi integrata dalla DGR 20.12.2007, n. 2011 solo relativamente all'organizzazione specifica dei Dipartimenti di cure primarie, di salute mentale e dipendenze patologiche e di sanità pubblica).

Tuttavia, in molte Aziende del SSR - e, vieppiù, in occasione della tuttora presente emergenza sanitaria da COVID-19 - tale visione risulta superata dalla realtà, posto che la Direzione Infermieristica e Tecnica concorre più propriamente al perseguimento strategico della mission aziendale, garantendo il governo complessivo della funzione assistenziale (assistenza infermieristica, ostetrica, tecnico-sanitaria della riabilitazione e di supporto) e assicurando la direzione e la gestione delle risorse professionali di competenza in modo funzionale agli obiettivi indicati dalla programmazione regionale ed aziendale, secondo i principi della autonomia e della integrazione multi-professionale, nonché promuovendo lo sviluppo e il mantenimento delle competenze.

In coerenza con tale realtà, il presente progetto di legge regionale in materia di organizzazione sanitaria - composta da un unico articolo - propone l'istituzione di una Direzione assistenziale anch'essa parte integrante della Direzione strategica aziendale, rappresentata al suo vertice dal Direttore generale. Pertanto, il presente progetto di legge intende completare la Direzione strategica aziendale, in guisa che in essa oltre al Direttore Generale, al Direttore amministrativo, al Direttore sanitario ed al Direttore delle attività socio-sanitarie - quest'ultimo limitatamente alle Aziende USL, se previsto nell'Atto aziendale -, vi sia anche un Direttore assistenziale, anch'esso nominato fiduciariamente dal Direttore Generale, attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inconferibilità ed incompatibilità.

L'istituzione di una Direzione assistenziale risponde essenzialmente alla necessità di consolidare un modello organizzativo che, fra l'altro, consenta al soggetto preposto di:

- partecipare alla definizione della policy aziendale, con particolare riferimento alla valorizzazione delle professioni afferenti alla Direzione;
- partecipare al processo di pianificazione strategica, collaborando in stretta sinergia con il Direttore Sanitario nella ricerca degli assetti organizzativi più adeguati alla evoluzione dei bisogni della popolazione, anche attraverso l'individuazione di modelli organizzativi innovativi ad elevata autonomia tecnico-gestionale;
- agire in coerenza con le strategie complessive aziendali, secondo una logica di forte integrazione professionale e flessibilità organizzativa, con la creazione di sinergie e relazioni tese alla garanzia ed ottimizzazione della produzione di prestazioni, servizi, percorsi diagnostici terapeutici ed assistenziali;
- promuovere e adottare processi integrati di assistenza, volti al miglioramento della qualità dei servizi e alla appropriatezza clinico-organizzativa, alla partecipazione attiva alla progettazione e implementazione dei percorsi clinico-assistenziali, alle politiche di controllo dei costi e di gestione ottimale delle risorse a disposizione.

Scopo del presente progetto di legge è dunque legittimare e introdurre la figura del Direttore assistenziale, senza tuttavia comprimere l'autonomia organizzativa aziendale, che tramite il proprio atto aziendale potrà disciplinare la presenza sia del Direttore delle attività socio-sanitarie, sia quella (nuova) del Direttore assistenziale. Sarà pertanto compito della Regione, successivamente all'approvazione ed entrata in vigore del presente progetto di legge, fornire alle Aziende nuove e specifiche linee guida orientative circa la previsione di dette figure negli Atti aziendali.

Da un punto di vista tecnico, il presente progetto di legge mediante il suo articolo 1 integra l'art. 3, comma 5, della Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 29 ("Organizzazione e finanziamento delle Aziende Sanitarie"), aggiungendo all'ultimo periodo - senza soluzione di continuità - la seguente formulazione: ", limitatamente alle Aziende Unità Sanitarie Locali, e di un Direttore assistenziale. In coerenza con l'art. 3, comma 1, del D. Lgs. 4 agosto 2016, n. 171, il Direttore generale nomina il Direttore amministrativo, il Direttore sanitario, il Direttore dei servizi socio-sanitari e il Direttore assistenziale attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inconferibilità ed incompatibilità."

In esito a tale integrazione legislativa, l'art. 3, comma 5, della Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 29 risulterà come segue (in grassetto la parte di nuova introduzione):

“La Regione nomina il direttore generale ed i componenti del Collegio sindacale. Il Collegio sindacale è composto da tre membri, di cui uno designato dalla Regione, con funzioni di Presidente, ed uno designato dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria. E' assicurata allo Stato la possibilità di designare un componente all'interno del Collegio sindacale. Il Direttore Generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 1 -quater e quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche. L'atto aziendale di cui al comma 1 disciplina la presenza di un Direttore delle attività socio-sanitarie, **limitatamente alle Aziende Unità Sanitarie Locali, e di un Direttore assistenziale. In coerenza con l'art. 3, comma 1, del D. Lgs. 4.8.2016, n. 171, il Direttore generale nomina il Direttore amministrativo, il Direttore sanitario, il Direttore dei servizi socio-sanitari e il Direttore assistenziale attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inconfiribilità ed incompatibilità.**”

ALLEGATO 2

OGGETTO: PROGETTO DI LEGGE REGIONALE RECANTE MODIFICA ALL'ART. 3, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 29 (ORGANIZZAZIONE E FINANZIAMENTO DELLE AZIENDE SANITARIE).

Art. 1

Modifica all'art. 3, comma 5, della legge regionale n. 29 del 2004.

1. All'art. 3, comma 5, ultimo periodo, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Organizzazione e finanziamento delle Aziende Sanitarie) dopo la locuzione "socio-sanitarie" è aggiunto il seguente periodo:

" , limitatamente alle Aziende Unità Sanitarie Locali, e di un Direttore assistenziale. In coerenza con l'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria) il Direttore generale nomina il Direttore amministrativo, il Direttore sanitario, il Direttore dei servizi socio-sanitari e il Direttore assistenziale attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inconferibilità ed incompatibilità."

ALLEGATO 3

**SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA RELATIVO AL PROGETTO DI LEGGE REGIONALE
RECANTE MODIFICA ALL'ART. 3, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 23
DICEMBRE 2004, N. 29 (ORGANIZZAZIONE E FINANZIAMENTO DELLE AZIENDE
SANITARIE).**

**Art. 1 - Modifica all'art. 3, comma 5, della Legge regionale 23
dicembre 2004, n. 29 (Organizzazione e finanziamento delle Aziende
Sanitarie).**

All'attuazione del presente progetto di legge regionale, composto da un unico articolo volto ad integrare l'art. 3, comma 5, della Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza maggiori oneri per il bilancio regionale.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Fabio Rombini, Responsabile del SERV. GESTIONE AMMINISTRATIVA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/1208

IN FEDE

Fabio Rombini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/1208

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maurizio Ricciardelli, Responsabile del SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere di adeguatezza tecnico-normativa e di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/1208

IN FEDE

Maurizio Ricciardelli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1202 del 26/07/2021

Seduta Num. 36

OMISSIS

L'assessore Segretario

Felicori Mauro

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi